

REDDITO PIENO

**Maternità,
gli sconti
non incidono
sull'indennità**

Cirioli a pag. 38

Interpello del ministero del lavoro su professioniste e «rientro dei cervelli»

Maternità a reddito pieno

Gli sconti fiscali non incidono sull'indennità

DI DANIELE CIRIOLI

Il bonus fiscale per il «rientro dei cervelli» non riduce la maternità alle professioniste. In caso di lavoratrici rientrate dall'estero beneficiando delle agevolazioni fiscali, infatti, il reddito da prendere a base del calcolo dell'indennità di maternità è quello pieno e non quello ridotto per effetto del bonus fiscale. A precisarlo è il ministero del lavoro nell'interpello n. 7/2018 di ieri, con cui fa marcia indietro su quanto indicato nell'interpello n. 4/2018 (si veda *ItaliaOggi* del 6 giugno scorso). In entrambi i casi, la questione è stata sollevata dal consiglio nazionale degli ingegneri.

Calcolo della maternità. Il Consiglio nazionale degli ingegneri (è la seconda volta) ha chiesto al ministero del lavoro di chiarire la corretta interpretazione dell'art. 70, comma 2, del dlgs n. 151/2001 (Tu maternità), nell'ipotesi di soggetti ritornati in Italia con il beneficio di specifici incentivi fiscali, previsti proprio al fine di agevolare il rientro (art. 2,

Maternità piena	
L'indennità	L'indennità di maternità è calcolata sull'80% del reddito professionale
La questione	Quale reddito si considera, quello pieno o quello ridotto, in presenza di un incentivo fiscale per «rientro dei cervelli»?
Il chiarimento	L'indennità di maternità va commisurata al «reddito pieno»

legge n. 238/2010 e art. 16, dlgs n. 147/2015). L'art. 70 stabilisce che l'indennità di maternità spettante alle libere professioniste è «pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento». In particolare, il consiglio ha chiesto di sapere se per «reddito professionale» vada inteso l'intero reddito professionale percepito dalla libera profes-

sionista, oppure se debba farsi riferimento a tale reddito ridotto per via degli incentivi fiscali.

«Rientro dei cervelli». Le agevolazioni fiscali sono due. La prima è disciplinata dalla legge n. 238/2010 e stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e quelli di lavoro autonomo percepiti dai cittadini dell'Unione europea che, dopo aver risieduto per almeno due anni in Italia e aver lavorato o conseguito un titolo di studio all'estero, siano assunti o

avviino attività autonoma in Italia, concorrano alla formazione della base imponibile in misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori. La seconda agevolazione è disciplinata dal dlgs n. 147/2015, il quale prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza, concorrono a formare il reddito complessivo solo al 50% del loro ammontare.

Dietrofront. Nell'interpello n. 4/2018 il ministero aveva precisato che il reddito da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di maternità dovesse essere quello «ridotto», cioè scontato del bonus fiscale. Nell'interpello n. 7/2018 di ieri il ministero esprime parere opposto e cioè che l'indennità di maternità si commisura al «reddito pieno». Lo stesso reddito che costituisce, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi, in quanto le agevolazioni per il rientro dei cervelli sono esclusivamente di tipo «fiscale».

